

**DGR Lombardia 12 DICEMBRE 2003
n. 7/15602
Modalità per il Riconoscimento dei
Negozi Storici in Attuazione del
Programma Triennale per lo
Sviluppo del Settore Commerciale
2003-2005.**

*(testo aggiornato alla DGR VII 18350 del
23/7/04)*

in G.U. n. 178 del 2-8-2.004

sommario

1. Riconoscimento
2. Adempimenti comunali
3. Il concorso delle Associazioni
- 4 Adempimenti regionali
- 5 Cancellazione dall'elenco

1. Riconoscimento

La Giunta Regionale attribuisce la qualifica di negozio storico agli esercizi commerciali di vicinato, alle medie strutture di vendita ed ai pubblici esercizi così come definiti dalla l.r. 30 del 24.12.2003 "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", alle farmacie e agli esercizi artigianali che dispongono di uno spazio fisso di vendita al pubblico che presentano caratteristiche di eccellenza sotto il profilo storico e architettonico costituendo significative testimonianze dell'attività commerciale in Lombardia.

Secondo le disposizioni del Programma Triennale per lo sviluppo del settore commerciale 2003-05 i Comuni concorrono all'individuazione ed alla valorizzazione dei negozi storici sul proprio territorio segnalandone l'esistenza alla Regione.

Le Associazioni di Categoria, le Associazioni dei Consumatori, e le Camere di Commercio sono tenute a segnalare ai Comuni e alla Regione, l'esistenza di esercizi aventi i requisiti di negozio storico secondo le caratteristiche di seguito riportate.

Sulla base delle proposte dei Comuni e delle Associazioni, nonché sulla base di ricerche ed indagini, la Regione costituisce apposito elenco che pubblica annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Si individuano due livelli di riconoscimento di negozi storici:

- Negozi Storici di rilievo Regionale
- Negozi Storici di rilievo Locale

Costituiscono requisiti per il riconoscimento della qualifica di negozio storico lombardo di rilievo regionale - il possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) presenza di caratteri costruttivi, decorativi, funzionali di particolare interesse storico, architettonico, urbano, con la conservazione complessiva degli elementi di arredo originali;
- 2) conservazione dell'attività commerciale, artigianale o di pubblico esercizio in luogo per un periodo non inferiore a 50 anni.

Costituiscono requisiti per il riconoscimento della qualifica di negozio storico lombardo di rilievo locale - il possesso delle seguenti caratteristiche:

- 1) presenza di caratteristiche architettoniche di interesse tipologico e architettonico, localizzazione dell'esercizio in un edificio ed in un contesto urbano di particolare interesse storico con la conservazione parziale degli elementi di arredo originali;
- 2) conservazione dell'attività commerciale o di pubblico esercizio in luogo per un periodo non inferiore a 50 anni.

2. Adempimenti comunali

I Comuni verificano l'esistenza di negozi storici di particolare pregio e la segnalano alla Giunta Regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente atto.

Annualmente i Comuni potranno provvedere all'invio entro il 30 settembre di ciascun anno.

La proposta trasmessa dai Comuni alla Regione, dovrà contenere:

- a) una relazione illustrativa;
- b) l'individuazione dell'esercizio commerciale proposto come "negozi storico";
- c) una cartografia del territorio comunale (in scala 1:5.000 o 1:2.000) con l'individuazione del negozio e delle relative pertinenze;
- d) una scheda documentaria;
- e) una raccolta della documentazione storica dell'esercizio commerciale (con la produzione di documenti visivi, audiovisivi, cartacei atti a documentare il particolare rilievo e la sua permanenza nel tempo)

La relazione dovrà descrivere:

- le caratteristiche dell'esercizio commerciale, la sua evoluzione nel tempo e il grado di conservazione dei caratteri storici;
- le peculiarità architettoniche, di arredo, di servizio che rendono l'esercizio meritevole di qualificazione regionale

La scheda documentaria dovrà contenere:

- la denominazione del negozio e la specifica dell'attività svolta
- la data di prima autorizzazione dell'attività storicamente significativa
- una descrizione sintetica dell'attività e delle eventuali connessioni con le attività produttive, culturali e turistiche

- la documentazione fotografica a colori che rappresenti in forma esaustiva l'insegna, le pertinenze e i locali di svolgimento dell'attività
- la planimetria dei locali e delle relative pertinenze, almeno in scala 1:200

3. Il concorso delle Associazioni

Le Associazioni concorrono alla procedura di riconoscimento dei Negozi Storici segnalando ai Comuni territorialmente competenti l'esistenza di Negozi Storici prima della scadenza per la trasmissione delle proposte da parte dei Comuni alla Regione o direttamente alla Regione entro il 30 settembre di ogni anno.

La proposta inoltrata al Comune dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché il Comune possa identificare il negozio storico e valutare l'opportunità di inoltrare la richiesta di riconoscimento alla Regione

La proposta inoltrata alla Regione dovrà contenere tutta la documentazione descritta al precedente punto 2.

4 Adempimenti regionali

La Giunta Regionale esamina, entro 120 giorni dalla scadenza di cui al precedente punto 2, le proposte pervenute dai Comuni e opera il riconoscimento, predisponendo l'elenco dei negozi storici di rilievo regionale. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta Regionale provvede all'eventuale aggiornamento del predetto elenco sulla base delle ulteriori segnalazioni trasmesse dai Comuni e dalle Associazioni.

La Giunta Regionale promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei negozi storici, in funzione delle caratteristiche storiche, architettoniche e di rilievo per l'immagine del centro storico, con apposite azioni di sostegno e promozione, anche finanziario nell'ambito delle previsioni della l.r. 13/2000 "Interventi regionali per la qualificazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali".

Le azioni di sostegno e promozione sono coerenti con le caratteristiche del singolo esercizio secondo il tipo di riconoscimento regionale.

5 Cancellazione dall'elenco

E' prevista la cancellazione dall'elenco su segnalazione dei Comuni, delle Associazioni o delle Camere di Commercio, nei seguenti casi:

- per cessazione dell'attività
- per inosservanza del mantenimento della configurazione edilizia e degli arredi.

note

Id. 725